

495.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione n. 5594	12
Missioni valevoli nella seduta del 2 marzo 1999	3	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del de- creto-legge)	12
Progetti di legge (Assegnazione a Commis- sioni in sede referente)	3	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	12
Corte dei conti (Trasmissione di un docu- mento)	4	(Sezione 3 – Ordine del giorno)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	 Disegno di legge di conversione n. 5618	16
Richiesta ministeriale di parere parlamen- tare	5	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del de- creto-legge)	16
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	17
Interpellanza urgente	6	(Sezione 3 – Emendamenti riferiti agli arti- coli del decreto-legge)	19
(Sezione 1 – Offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom)	6	(Sezione 4 – Ordine del giorno)	20
Interpellanze e interrogazioni	8	 Proposte di legge costituzionale nn. 5389- 5473-5500-5567-5587-5623	21
(Sezione 1 – Servizio reso dalle Ferrovie dello Stato)	8	(Sezione 1 – Articolo 1, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	21
(Sezione 2 – Ammissione ai concorsi di scuola materna)	9	(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	23
(Sezione 3 – Censura del termine « Padania » in testi scolastici)	10	(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	24
(Sezione 4 – Sostegno a studenti portatori di handicap)	10	(Sezione 4 – Articolo 4 ed emendamenti) ..	26
(Sezione 5 – Invito in una scuola di Bagnoli (Napoli) a Renato Curcio)	10		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli
nella seduta del 2 marzo 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cavaliere, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Frattini, Fassino, Lento, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rodeghiero, Sinisi, Turco, Visco, Vita, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cavaliere, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Frattini, Fassino, Lento, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita, Zani.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti.

I Commissione (Affari costituzionali):

GIULIANO: « Disposizioni per l'acquisizione della cittadinanza da parte degli italo-eritrei nati anteriormente al 1º gennaio 1953 » (5634) *Parere della III Commissione*;

SODA ed altri: « Modifica dell'articolo 21 della legge 1º aprile 1981, n. 121, con-

cernente l'istituzione delle sale operative comuni tra le forze di polizia » (5667) *Parere delle Commissioni IV e V*;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORARO SCANIO e MATRANGA: « Modifiche agli articoli 25 e 111 della Costituzione in materia di giusto processo » (5696) *Parere della II Commissione*;

II Commissione (Giustizia):

SODA ed altri: « Modifiche al codice penale e alla legislazione in materia di prostituzione a fini di contrasto della criminalità diffusa » (5665) *Parere delle Commissioni I e XII*;

SODA ed altri: « Modifica all'articolo 347 del codice di procedura penale in materia di poteri investigativi della polizia giudiziaria » (5666) *Parere della I Commissione*;

PARRELLI ed altri: « Abrogazione degli articoli 600 e 786 del codice civile, in materia di disposizioni testamentarie e di donazioni in favore di enti non riconosciuti » (5668) *Parere della I Commissione*;

PARRELLI ed altri: « Modifica all'articolo 2313 del codice civile, in materia di partecipazione delle società di persone e di capitali alle società in accomandita semplice quali soci accomandanti » (5669) *Parere delle Commissioni I e VI*;

III Commissione (Affari esteri):

S. 3547. — « Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5750) *Parere delle Commissioni I e V*;

VIII Commissione (Ambiente):

BONATO: « Disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia (5372) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

FERRARI: « Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario » (431) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 26 febbraio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici per l'esercizio 1996.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 180).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 2 febbraio 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione GUARINO n. 8/00039, accolta dal Governo e approvata nella seduta della VI Commissione (Finanze) del 4 novembre 1998, concernente l'emanazione di norme per assicu-

rare il regolare svolgimento dell'attività di accettazione di scommesse su competizioni sportive.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 10 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 marzo 1993, n. 86, il bilancio consuntivo del 1997 e quello preventivo per il 1998 con relativi allegati, della sezione italiana del servizio sociale internazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, la relazione relativa all'andamento della partecipazione italiana ai progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale – iniziativa Eureka, per l'anno 1998, (doc. CXXV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 25 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1997 dall'istituto nazionale per le conserve alimentari.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente funzioni relative al settore fieristico.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1º aprile 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA URGENTE**(Sezione 1 – Offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere, premesso che;

la Olivetti e la sua controllata Tecnost affermano di aver lanciato un'Opa, offerta pubblica per l'acquisto del 100 per cento delle azioni Telecom Italia Spa, concessionaria del servizio pubblico di telefonia fissa e partecipante, in Tim Spa, del primo gestore di telefonia mobile;

dalle informazioni stampa risulta che il Presidente del Consiglio dei ministri Massimo D'Alema, dopo aver polemizzato con gli esponenti tradizionali del capitalismo nazionale che fanno parte del nocciolo duro di controllo di Telecom, abbia affermato: « consentitemi, allo stato delle cose, di apprezzare il coraggio di persone che vogliono gestire l'impresa »;

dalle modalità rese note dai promotori dell'Opa si apprende che, mentre una parte considerevole dei capitali necessari verrebbe reperita con indebitamenti vari in Italia e all'estero, un'altra parte, non indifferente, deriverebbe dalla cessione alla tedesca Mannesmann del totale controllo di Oliman, di cui fanno parte Infostrada e Omnitel, l'una operatore per la telefonia fissa, l'altra operatore per la telefonia mobile;

dal capitolato di concessione per la gestione della telefonia mobile da parte del ministero delle comunicazioni risulta che la società titolare della concessione non può cedere l'attività prima che siano tra-

scorsi cinque anni dal momento della concessione e che tale scadenza per Omnitel si avrà il 31 dicembre 1999;

l'Opa di Olivetti e Tecnost su Telecom, rivolgendosi alla totalità o almeno al 67 per cento, come dichiarato, del capitale, supera il 3 per cento del possesso previsto dalla legge di privatizzazione della Telecom per ciascun azionista;

è necessario ampliare il processo di liberalizzazione effettiva per creare un mercato italiano nel campo della gestione delle telecomunicazioni –:

se le parole del Presidente del Consiglio debbano essere intese come preventiva autorizzazione a derogare, per Omnitel e Infostrada, dall'impegno del rispetto dei cinque anni di proprietà per i gestori concessionari;

se con le stesse affermazioni del Presidente del Consiglio sia stata data preventiva assicurazione circa la deroga a superare la proprietà del 3 per cento del capitale sociale di Telecom Italia Spa per ciascun azionista;

quando il Governo nella sua totalità o singoli ministri abbiano avuto conoscenza, anche in maniera informale, della possibilità di un'offerta pubblica di acquisto riguardante la Telecom;

se ministri, sottosegretari o dirigenti ministeriali abbiano avuto, anche per interposta persona, incontri con persone o indirettamente coinvolte, a qualsiasi titolo, nelle vicende relative all'offerta in questione;

se, comunque, siano state inoltrate al Governo nella sua totalità o a singoli ministri o a dirigenti ministeriali istanze o richieste di informazioni relative alla po-

sizione del Governo rispetto all'offerta o all'eventuale utilizzo dei poteri derivanti dalla *golden share*, oppure all'autorizzazione alla cessione a terzi di partecipazioni detenute in Infostrada o in Omnitel, e, in ogni caso, da parte di chi, a chi rivolte e con quali risultati;

quale ruolo abbia svolto il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in qualità di azionista di Telecom, nella vicenda e quali iniziative siano state adottate dal medesimo e dal « nucleo stabile » della società, da parte di chi e con quali esiti;

se non si ritenga opportuna una modifica alle attuali disposizioni che regolamentano l'offerta pubblica di acquisto allo scopo di impedire o limitare, nell'interesse dei risparmiatori, la possibilità di procedere all'acquisto dei titoli quotati, da parte degli offerenti, con mezzi di pagamento diversi dal denaro o con il ricorso alla cessione di azioni o obbligazioni della società appositamente costituita per il lancio dell'offerta;

cosa si intenda fare per impedire che – attraverso la conquista della proprietà di Telecom, tuttora monopolio privato, concessionario assolutamente dominante per la telefonia fissa, nonché per la telefonia mobile tramite la partecipata Tim – si pongano le condizioni di sostanziale chiusura all'instaurazione in Italia di un mercato competitivo;

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che, attraverso la conquista di Telecom da parte di un gruppo

che fa appello soprattutto a capitali da indebitamento, vengano precluse alla stessa Telecom possibilità di investimento per lo sviluppo del servizio e per l'indotto industriale italiano nel campo delle telecomunicazioni e dell'informatica, dovendo anzitutto Olivetti e Tecnost, in caso di Opa loro favorevole, rimborsare il debito per una tipica operazione di « *leverage by out* »;

quali siano gli intendimenti dell'azionista Tesoro in ordine alle iniziative prospettate da notizie di stampa e paventate allo scopo di « mettere al riparo » la società da ulteriori offerte, in particolare, in ordine ad un'eventuale operazione di fusione tra Tim e Telecom;

quale giudizio si dia sulle modalità con cui è stata proposta l'offerta pubblica di acquisto e sulla decisione della Consob di ritenerla in contrasto con le disposizioni vigenti.

(2-01653) « Rasi, Contento, Alboni, Anedda, Benedetti Valentini, Bocchino, Bono, Foti, Gasparri, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Menia, Migliori, Giovanni Pace, Pampo, Antonio Pepe, Urso, Armaroli, Fragalà, Gramazio, Malgieri, Napoli, Carlo Pace, Savarese, Trantino, Alemanno, Buontempo, Mantovano, Zaccheo, Zacchera, Berselli, Caruso, Cola, Marino, Morselli, Pezzoli, Antonio Rizzo ».

(23 febbraio 1999)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 — Servizio reso dalle Ferrovie dello Stato)****A) Interrogazioni:**

ARMAROLI e NERI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato chiuderanno il proprio bilancio relativo all'anno 1997 con settemila miliardi di perdite;

a fronte di questa situazione disastrosa dal punto di vista gestionale il servizio reso continua ad essere pessimo e i disagi per chi viaggia invece di diminuire aumentano;

mercoledì 20 maggio 1998 l'Eurostar Roma-Reggio Calabria, dopo essere partito con cinquanta minuti di ritardo si è fermato alle 20,30 ad un chilometro dalla stazione centrale di Napoli poiché un cavo dell'alta tensione si era spezzato ed era caduto sulla carrozza numero 9. I passeggeri hanno atteso fino alle 22,30 prima di essere invitati a lasciare il treno, attraversando i binari sui quali si svolgeva ancora il traffico ferroviario per trasferirsi su un altro convoglio, cosa che molti viaggiatori, per il timore di altri incidenti, si sono rifiutati di fare;

assai frequenti sono inoltre le giuste rimostranze di passeggeri che, dopo aver pagato il supplemento per viaggiare su treni Intercity, si ritrovano su carrozze vecchie, scomode, sporche e sovraffollate —:

quali iniziative si intendano urgentemente assumere al fine di rendere meno

« traumatico » e più consono agli *standard* europei, ai quali il nostro paese giustamente ambisce, il livello del servizio reso dalle Ferrovie dello Stato che, come sopra ricordato, non costa al contribuente esattamente un tozzo di pane. (3-02420)

(27 maggio 1998)

MAMMOLA e BECCHETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato avevano avviato negli scorsi anni un tentativo di trasformare e migliorare il rapporto con gli utenti imponendo regole di cortesia ai propri dipendenti, predisponendo servizi di informazione circa la regolarità di marcia dei treni e sulle cause degli eventuali ritardi;

tal processo sembra adesso interrotto ed è emblematico quanto hanno dovuto sopportare mercoledì 20 maggio 1998 i passeggeri dell'Eurostar 9347, in partenza da Roma e diretto a Reggio Calabria, i quali non soltanto sono stati penalizzati da un ritardo inammissibile, quanto per molti versi del tutto ingiustificato, ma anche dalla mancanza di informazioni da parte del personale del treno e delle stazioni;

le disavventure dei passeggeri sono state rese pubbliche in un documento che ha ripercorso le tappe del viaggio, documento al quale, con palese quanto significativa ironia ed in ricordo di un noto « film di disastri », è stato dato il titolo « Eurostar crossing »;

il racconto dei passeggeri, ripreso dal quotidiano « la Stampa », sottolinea le in-

numerevoli traversie che i passeggeri hanno dovuto sopportare fra le quali, in particolare: 50 ingiustificati minuti di ritardo in partenza da Roma, lunghissima sosta (circa 2 ore) nei pressi della stazione di Napoli Gianturco per la caduta di un cavo di alimentazione, invito, « rivolto in modo non ufficiale » da parte del personale viaggiante ai passeggeri, ad abbandonare il treno, di notte ed attraverso binari su cui si stava svolgendo ancora normale traffico ferroviario, per raggiungere una navetta che avrebbe dovuto condurli su un altro convoglio (non Eurostar e nemmeno Intercity), decisione di trainare l'Eurostar — ancora affollato da coloro che giustamente si erano rifiutati di abbandonarlo — alla stazione centrale di Napoli, ed infine impossibilità di trovare le coincidenze per i passeggeri del treno partito infine da Napoli alle ore 23,10 —:

chi si sia assunto la gravissima responsabilità di indurre i passeggeri dell'Eurostar ad abbandonare il treno e ad attraversare, gravati dal bagaglio, senza tutela e di notte, binari su cui si stava svolgendo un regolare servizio;

se siano state valutate appieno le difficoltà di tale rischiosa operazione soprattutto per persone anziane, bambini e disabili costretti a scendere dal treno da scalini troppo alti rispetto al piano della massicciata ferroviaria;

come possa conciliarsi con gli obblighi di correttezza e trasparenza nei rapporti con la clientela l'assoluta assenza di informazioni ai passeggeri;

quali ragioni abbiano determinato il caos organizzativo che ha fatto seguito al blocco dell'Eurostar presso la stazione di Napoli Gianturco e come sia stato possibile che in un primo tempo sia stata decisa l'utilizzazione di un treno sostitutivo e poi invece si sia optato per il traino dell'Eurostar alla stazione di Napoli Centrale;

per quale ragione non sia stato predisposto per tempo, lungo le stazioni della Lucania e della Calabria, un piano per sostituire le coincidenze saltate a causa del

lunghissimo ritardo accumulato dall'Eurostar Roma-Reggio Calabria.

(3-03501)

(1^o marzo 1999)
(ex 5-04519 del 27 maggio 1998)

(Sezione 2 — Ammissione ai concorsi di scuola materna)

B) Interrogazione:

GIOVANARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legislazione vigente prevede, per coloro che sono in possesso del diploma di maturità professionale « assistente di comunità infantili », la sola assunzione come educatori negli asili nido, mentre i detentori del diploma di scuola magistrale possono accedere ai concorsi per educatori ed insegnanti sia degli asili nido sia delle scuole materne;

comparando i piani di studio dei corsi per « assistente di comunità infantili » con quelli della « scuola magistrale » si riscontra una enorme disparità: i primi sono quinquennali e prevedono quattordici discipline di studio con un calendario di trentasei ore settimanali; i secondi sono triennali e prevedono undici discipline di studio con un calendario di trentadue ore settimanali;

risulta evidente la migliore qualificazione professionale che il diploma di « assistente di comunità infantile » conferisce, rispetto al diploma di scuola magistrale —:

se ritenga opportuno considerare attentamente la palese discriminazione che gli assistenti per comunità infantili subiscono, con grave danno per il sistema di istruzione e di formazione che viene privato di competenze specifiche;

se, in questa fase di transizione che prevede l'obbligo di laurea in « Scienze della formazione primaria », nell'anno 2002, ravvisi l'utilità di ammettere ai con-

corsi banditi per gli insegnanti di scuola materna anche gli assistenti per comunità infantili;

se, a tale scopo, intenda correggere con provvedimento amministrativo le disposizioni che regolano la materia.

(3-02556)

(25 giugno 1998)

(Sezione 3 – Censura del termine « Padania » in testi scolatici)

C) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione per sapere premesso che:

al liceo classico « Leopardi » di Pordenone è da tempo in uso un ottimo testo antologico letterario dal titolo « testi e percorsi della letteratura italiana » edito da Nuova Italia di Firenze;

in detto testo viene alcune volte citato il termine « Padania », che è da secoli nell'uso e nel patrimonio lessicologico della nostra cultura (vedi voce « Padania » in Enciclopedia Italiana Treccani);

alcuni insegnanti notoriamente politicizzati di detto liceo, ritenendo forse « pericoloso » o, comunque, non *politically correct* tale termine, hanno addirittura promosso una raccolta di firme per ottenere che, nel testo adottato dal liceo, venisse censurato detto termine, imponendo quindi di fatto alla casa editrice il ritiro del volume e la correzione del testo –:

quale sia la valutazione del Ministro interpellato su tale gravissimo episodio di censura politica, attuato con sfacciata improntitudine da insegnanti *agit-prop* di partito, usi evidentemente a non tollerare nei libri di testo la benché minima presenza di tracce di quella cultura che, almeno dal medioevo, conosce e pratica – evidentemente all'insaputa di insegnanti,

secondo l'interpellante, ignoranti e razzisti – il bel termine « Padania ».

(2-01038) « Borghezio ».

(14 aprile 1998)

(Sezione 4 – Sostegno a studenti portatori di handicap)

D) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che;

nelle scuole superiori di Roma e provincia sono stati ridotti di circa duecento unità gli insegnanti di sostegno per gli studenti portatori di *handicap*;

tale riduzione è stata giustificata dalla provincia di Roma e dal provveditorato agli studi come conseguenza delle riduzioni dei finanziamenti a questo scopo previsti dalla legge finanziaria 1998;

questa decisione ha determinato un forte disagio tra gli oltre diecimila studenti portatori di *handicap* che frequentano le scuole romane oltre a gravi problemi occupazionali per gli insegnanti di sostegno rimasti senza lavoro –:

quali iniziative intenda intraprendere insieme agli altri enti istituzionalmente preposti per risolvere il problema e per garantire l'adeguato sostegno agli studenti portatori di *handicap*. (3-02879)

(22 settembre 1998)

[Sezione 5 – Invito in una scuola di Bagnoli (Napoli) a Renato Curcio]

E) Interrogazioni:

SELVA e GASPARRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

per iniziativa di un preside del napoletano, Renato Curcio, ex brigatista, ispi-

ratore anche se non esecutore di gran parte delle efferatezze che insanguinarono il Paese negli « anni di piombo », salirà in cattedra in una scuola di Bagnoli, per raccontare che cosa ha fatto in quegli anni;

fu quello un periodo molto doloroso per il nostro Paese, in cui si contarono vittime, uccise in nome di una ideologia eversiva di cui Curcio si è vantato in più occasioni di essere un maestro —:

quale sia il giudizio su questo invito rivolto dalla scuola all'*ex* capo delle Brigate Rosse, e quali altre iniziative intenda assumere perché i giovani che non hanno vissuto quegli anni possano essere obiettivamente informati su ciò che realmente è accaduto.

(3-03137)

(9 dicembre 1998)

GASPARRI e MENIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in corso per l'*Ipsia* di Bagnoli, a Napoli, un programma di lotta alla dispersione scolastica, finanziato dalla Unione europea e approvato dal ministero della pubblica istruzione;

talè programma è stato affidato alle cooperative Sensibili alle Foglie, con sede a Tivoli;

i corsi di aggiornamento ai docenti sono stati affidati a due operatori, Nicola Valentino e Renato Curcio;

proprio Renato Curcio è noto per essere stato il fondatore delle Brigate Rosse e per essere stato uno dei protagonisti dei terribili « anni di piombo »;

sempre Curcio è stato condannato, con sentenze passate in giudicato, a trent'anni di reclusione, pene che ancora

non sono state interamente espiate, sebbene egli stia usufruendo di un permesso di libertà;

la partecipazione di Curcio ha suscitato le proteste dell'associazione nazionale vittime del terrorismo, il cui presidente, dottor Maurizio Puddu, ha definito tale episodio « allucinante, offensivo e vergognoso »;

il docente promotore dell'iniziativa dichiara alla stampa cittadina di essere stato arrestato in passato per rappresaglie varie, di aver manifestato più volte e di aver partecipato a manifestazioni e risse contro i « fascisti » e gli attivisti del Msi —:

se non ritenga che il fatto che un terrorista mai pentito, il quale non ha dimostrato segni di ravvedimento sincero e non ha finito di scontare la propria pena, entri in una scuola, seppur per presenziare ad un corso per docenti, non rischi di diventare un pericoloso modello anche per gli studenti;

se tutto ciò sia in linea con i programmi ministeriali;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga inopportuno che un istituto dello Stato venga utilizzato per ospitare chi della lotta armata contro lo Stato ha fatto una ragione di vita;

se il ministro non ritenga opportuno fissare limiti per le scuole che intraprendono questo tipo di programmi, onde evitare che le scuole italiane divengano palcoscenico per delinquenti condannati per gravissimi delitti;

se non ritenga opportuno censurare certi atteggiamenti del corpo docente, soprattutto quando potrebbero divenire di pessimo esempio per i propri allievi.

(3-03148)

(10 dicembre 1998)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1999, N. 7, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AGLI INTERVENTI DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE PER FRONTEGGIARE GRAVI CRISI FINANZIARIE DEI PAESI ADERENTI (5594)

(A.C. 5594 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia).

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circo-

stanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.

2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità previsionali 3.1.2.17 « garanzie di cambio » e 3.2.2.2 « garanzie dello Stato », iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5594 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo ».

(A.C. 5594 — sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il Parlamento italiano si sta impegnando per un aumento di quote di capitale del Fondo monetario internazionale per una disponibilità massima di 2.500 miliardi attraverso l'approvazione dell'atto Camera 5594-Partecipazioni agli interventi del Fondo monetario internazionale;

un importante provvedimento legislativo, approvato in Assemblea, ha recentemente deliberato l'aumento di quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale per circa 2.500 milioni di diritti speciali di prelievo, pari al valore di circa 4.500 miliardi;

a fronte della grave crisi finanziaria che ha colpito l'Asia, America latina e la Russia risulta evidente una enorme discrepanza tra un mondo finanziario in rapida globalizzazione, ed estremamente sofisticato e dinamico e l'assenza di un quadro istituzionale e normativo adeguato;

l'operato del Fondo monetario internazionale è oramai da più parti criticato per la scarsa capacità di intervenire al fine di prevenire l'insorgere di crisi finanziarie come nei casi di Russia, Indonesia, Corea, Thailandia e per avere generato nuove crisi, utilizzando i fondi di salvataggio ad esclusivo vantaggio di investitori e banche private estere;

il Fondo monetario internazionale condiziona tuttora i suoi aiuti all'adozione di politiche di aggiustamento macroeconomico, tramite la liberalizzazione dei settori produttivi e dei movimenti di capitale, ed il taglio alla spesa pubblica, piuttosto che a politiche di risanamento e rilancio dell'economia e sostegno allo sviluppo sociale;

secondo il comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) queste politiche di aggiustamento strutturale comportano alti livelli di disoccupazione, un calo della spesa pubblica, l'impoverimento di gran parte della popolazione, la concentrazione del reddito e dei profitti nelle mani di gruppi nazionali ristretti e l'internazionalizzazione dell'attività economiche;

in un suo recente documento: « *Towards a new international financial architecture — Report of the Task Force of the Executive Committee on Economic and Social Affairs of the United Nations* » del gennaio 1999 l'ECOSOC sottolinea come l'imposizione di riforme strutturali non adatte alla situazione specifica dei paesi in periodi di crisi comporti instabilità economica e politica e che l'adozione di politiche di sviluppo sociale ed economico debba rimanere competenza dell'autorità nazionale, e fondata su un ampio consenso sociale;

ciò nonostante i Governi dei paesi in via di sviluppo non hanno alcuna voce in capitolo nella discussione delle proposte di riforma dell'architettura finanziaria e del mandato del Fondo monetario internazionale, né tali proposte di riforma prendono in considerazione gli aspetti sociali ed ambientali delle crisi concentrando invece l'attenzione esclusivamente su questioni finanziarie;

nonostante da più parti si riconosca che la libertà indiscriminata di movimento di capitale rappresenti una delle ragioni principali delle crisi finanziarie, il Fondo monetario sta contemplando l'ipotesi di una revisione dell'articolo 1 del suo Statuto al fine di renderlo competente in questo settore, e continua a condizionare i suoi aiuti all'impegno dei Governi a rimuovere ogni barriera alla libera circolazione dei capitali;

già nel 1995, in occasione del *summit* dei G7 di Halifax, i G7 avevano adottato il documento « *Review of International Financial Institutions* » che delineava una serie di questioni relative alla riforma del

Fondo monetario e delle banche multilaterali di sviluppo, la riduzione della povertà, la tutela dell'ambiente e l'alleggerimento del debito estero dei paesi più poveri;

ad Halifax i G7 avevano raccomandato tra l'altro maggior trasparenza nell'operato del Fondo e della banca mondiale, e maggior coordinamento tra istituzioni internazionali, paesi donatori ed organizzazioni non governative rafforzando i meccanismi di supervisione e regolamentazione di mercati finanziari e l'istituzione di un meccanismo di revisione indipendente per il Fondo monetario internazionale;

poco dopo l'incontro annuale di banca mondiale e Fondo monetario del settembre 1998, il gruppo G22 ha pubblicato una bozza di documento di riforma dell'architettura finanziaria globale. Il documento verteva esclusivamente sulla crisi finanziaria, trascurando le questioni relative ai paesi poveri, quali sviluppo, termini di scambio, creazione di posti di lavoro, debito;

nel loro comunicato dell'ottobre 1998 i G7 annunciano l'istituzione di un nuovo strumento del Fondo per paesi che aderiscono alle politiche del Fondo monetario internazionale, elencando una serie di raccomandazioni su trasparenza, stabilità del sistema finanziario internazionale, spendendo però poche parole per la riforma del Fondo monetario internazionale;

le proposte dei G7 e dei G22 si limitano ad identificare la scarsa tempestività e accuratezza delle informazioni, la causa principale delle crisi, raccomandando una serie di misure che però non affrontano alla base la questione della trasparenza delle attività del Fondo monetario internazionale, e della sua responsabilità nei confronti dei parlamenti e della società civile;

tali proposte risultano altresì di portata piuttosto limitata e non affrontano le cause che sono alla radice della crisi, né

prendono in debita considerazione ipotesi alternative per la soluzione delle crisi finanziarie;

le proposte dei G7 e G22 non prendono in alcuna considerazione il ruolo potenziale delle agenzie delle Nazioni Unite, nonostante le ripetute richieste del Segretario Generale Kofi Annan di includere l'ONU nel dibattito sulla riforma dell'architettura finanziaria globale, e la raccomandazione dell'Assemblea Generale di organizzazione nel 2001 una conferenza sulle tematiche dello sviluppo che discuta anche di questioni relative al debito, commercio ed investimenti;

esistono da tempo i cosiddetti « accordi di collegamento » tra ONU e istituti specializzati, anche finanziari, che arrivano a ipotizzare un vero e proprio « coordinamento giuridico » tra la stessa ONU e istituti quali il Fondo monetario internazionale e la Banca Mondiale;

nelle proposte ufficiali di riforma dell'architettura finanziaria globale non viene considerato il tema del debito estero dei Paesi in via di sviluppo. Non c'è alcun riferimento alla iniziativa HIPC, né al possibile conflitto di interessi quando il Fondo monetario internazionale si trova a monitorare i programmi di ristrutturazione del debito in un paese verso il quale è creditore;

in vista del vertice G7 di Colonia del giugno 1999, il governo tedesco si è fatto promotore di una iniziativa per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri;

il nostro paese svolge un ruolo di primo piano, sia all'interno del Consiglio dei Direttori Esecutivi del Fondo che nel sistema di « governance », essendo il Ministro del Tesoro Ciampi presidente del Comitato interinale, organo che dovrebbe svolgere funzioni di indirizzo politico

impegna il Governo a

consultarsi periodicamente con il Parlamento, le parti sociali e le organizzazioni non governative italiane in vista di

importanti appuntamenti internazionali, quali il vertice dei G7 di Colonia e gli *Annual Meeting* di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale;

redigere un Rapporto annuale delle attività del Fondo monetario internazionale nel quale vengano specificate le linee strategiche e le posizioni assunte dai nostri rappresentanti;

includere la questione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo e la revisione dell'iniziativa HIPC nel programma di lavoro dei G22 e G7 sulla riforma dell'architettura finanziaria globale, tenendo conto della recente proposta tedesca di riduzione del debito dei paesi più poveri;

farsi parte attiva nel garantire un maggior coinvolgimento dei governi dei Paesi in via di sviluppo e delle Nazioni Unite nelle discussioni sulla «nuova architettura finanziaria globale»;

sostenere una profonda riforma istituzionale del Fondo Monetario Internazionale che garantisca:

a) trasparenza e chiarezza sulla collaborazione tra Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale ed una chiara definizione dei meccanismi di controllo e responsabilità;

b) revisione degli «accordi di collegamento» tra ONU ed istituti finanziari internazionali quali Fondo monetario internazionale e banca mondiale;

c) trasparenza e responsabilità del Fondo Monetario Internazionale, maggiore consultazione pubblica e diffusione delle informazioni ai Parlamenti ed alla società civile;

d) il controllo indipendente sull'operato del Fondo Monetario Internazionale tramite la creazione di una unità di valutazione indipendente che dovrà controllare l'efficacia dei programmi del Fondo Monetario Internazionale, presentare raccomandazioni al riguardo e rendere pubblici i suoi rapporti;

e) partecipazione della società civile e dei Parlamenti nel definire i Piani di aggiustamento strutturale;

f) effettiva considerazione delle raccomandazioni del vertice sullo sviluppo sociale di Copenaghen del 1995, e della Conferenza delle Nazioni Unite su sviluppo ed ambiente di Rio 1992, nell'elaborazione ed attuazione dei suoi programmi.

9/5594/1 Pezzoni, Mussi, Ruzzante, Giovanni Bianchi, Brunetti, Leccese, Danieli, Rivolta, Cimadoro, Bartolich.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1999, N. 12, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (5618)

(A.C. 5618 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, recante disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero

alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

3. Al personale di cui all'articolo 1 in caso di decesso per causa di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargi-

zione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

ARTICOLO 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per

l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » — Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5618 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « militari » sono sostituite dalle seguenti: « unità ».

All'articolo 2, al comma 4, le parole: « secondo comma » sono sopprese.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente del-

l'Arma dei carabinieri alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

3. Al personale appartenente al contingente di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-ter. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170

milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-quater. — 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*quinquies*. — 1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*sexies*. — 1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047

milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-*septies*. — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: di cui all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai precedenti articoli.

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « ampliando le finalità previste dal medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48 ».

(A.C. 5618 — sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3-*quinquies*.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 1.047 milioni con le seguenti: lire 1.407 milioni.

3-*quinquies*. 1. Governo.

Dopo l'articolo 3-septies aggiungere il seguente:

ART. 3-octies.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti di intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economico dell'Albania. La relativa somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997.

2. Il Commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

4. All'onere finanziario, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nel «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia per l'anno 1999, allo scopo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-septies. 1. Governo.

(A.C. 5618 — sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il presente decreto-legge che si è reso necessario ed urgente emanare per autorizzare la partecipazione di due contingenti militari italiani alla missione umanitaria in Kosovo, in attuazione degli impegni internazionali derivanti dall'accordo stipulato il 16 ottobre 1998 tra la Repubblica federale jugoslava e l'OSCE e dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1203 del 24 ottobre 1998;

constatato che, in corso di esame, si è reso necessario integrare il suddetto provvedimento con degli articoli aggiuntivi per autorizzare la proroga dei termini relativi alle missioni internazionali in atto in Bosnia-Erzegovina, a Hebron ed in Albania;

preso atto che emerge la necessità di una legge che disciplini organicamente le attività relative alla partecipazione militare italiana alle missioni internazionali di pace all'estero;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine di regolamentare uniformemente le linee generali ed i criteri per la partecipazione italiana a missioni militari all'estero;

a presentare altresì, presso le competenti Commissioni parlamentari, una relazione puntuale ed accurata sull'opera svolta dai nostri contingenti militari impiegati in missioni internazionali presenti e future.

9/5618/1 Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI; REBUFFA E MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO: DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (5389-5473-5500-5567-5587-5623)

(A.C. 5389 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 122. – Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali, il presidente e i componenti della giunta regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga

diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto; il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. *(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).*

1. Il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il presidente della giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

***01. 02. Boato.**

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. *(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).*

1. Il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il presidente della giunta rappresenta la

Regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica”.

***01. 01.** Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Sopprimerlo.

1. 17. Nardini.

Al capoverso, sopprimere il primo comma.

***1. 4.** Moroni.

Al capoverso, sopprimere il primo comma.

***1. 15.** Nardini.

Al capoverso, primo comma, dopo le parole: Il sistema di elezione aggiungere le seguenti: , la durata degli organi elettivi,

1. 23. Garra, Calderisi, Valducci.

Al capoverso, primo comma, sostituire le parole: principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica con le seguenti: principi fondamentali della Repubblica stabiliti dalla Costituzione.

1. 20. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

1. 25. La Commissione.

Al capoverso sopprimere il secondo comma.

1. 16. Nardini.

Al capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , ovvero al Parlamento europeo.

1. 21. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere regionale.

1. 8. Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Al capoverso, sopprimere il quinto comma.

1. 22. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente: Il presidente della giunta è eletto dal consiglio regionale tra i suoi componenti. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

1. 19. Moroni.

Al capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.

1. 5. Moroni.

Al capoverso, quinto comma, sostituire le parole da: , salvo che sino alla fine del comma con le seguenti: e la Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto

1. 14. Moroni.

Al capoverso, quinto comma, sostituire le parole da: il presidente eletto sino alla fine del comma con le seguenti: il presidente eletto propone al Consiglio regionale la nomina nonché la revoca dei componenti

la Giunta tra i consiglieri eletti. Il Consiglio approva entro sette giorni dall'ufficializzazione della stessa.

1. 18. Nardini.

Al capoverso, quinto comma aggiungere, in fine, le parole: , scelti tra i consiglieri regionali eletti.

1. 6. Moroni.

(A.C. 5389 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. — Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3. Moroni.

Al capoverso, primo comma, sopprimere le parole: determina la forma di governo e

2. 10. Nardini.

Al capoverso, primo comma, sopprimere la parola: definisce.

2. 21. La Commissione.

Al capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

***2. 5.** Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione

***2. 8.** Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al capoverso, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Lo statuto determina altresì la durata in carica degli organi elettivi che non può essere maggiore di cinque anni.

2. 16. Garra, Calderisi, Valducci.

Al capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi

2. 20. Moroni.

Al capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non è richiesta con le seguenti: è sufficiente.

2. 11. Nardini.

Al capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte costituzionale decide entro i successivi quaranta giorni.

2. 15. Garra, Calderisi.

Al capoverso, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: un cinquantesimo con le seguenti: un sessantesimo.

2. 13. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: un cinquantesimo con le seguenti: un cinquantacinquantesimo.

2. 12. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Qualora sia pendente giudizio della Corte costituzionale ai sensi del secondo comma del presente articolo, i termini previsti dal comma precedente restano sospiati e riprendono a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza sull'atto di impugnazione del Governo della Repubblica.

2. 14. Garra.

(A.C. 5389 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione).

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia, la rimozione, le dimissioni volontarie, l'impeditimento permanente o la morte del presidente della giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al capoverso, primo comma, primo periodo, dopo le parole: del presidente aggiungere la seguente: e.

3. 5. Moroni.

Al capoverso, dopo il primo comma aggiungere il seguente: Il consiglio regionale può essere altresì sciolto per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.

3. 11. Moroni.

Al capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La mozione deve essere messa in discussione entro sette giorni dalla presentazione e si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto; la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione.

3. 14. Nardini.

Al capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: L'approvazione della mozione di sfiducia, le dimissioni volontarie, la rimozione del presidente e della giunta, nonché la morte e l'impedimento permanente del presidente, comportano lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni.

3. 6. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, dopo le parole: del presidente della giunta aggiungere le seguenti: nonché le dimissioni della metà più uno dei consiglieri

3. 12. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, dopo le parole: del presidente della giunta aggiungere le seguenti: nonché lo scioglimento del consiglio regionale

3. 8. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, sostituire le parole da: salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, fino alla fine del periodo, con le seguenti: , nel caso in cui entro 45 o 60 giorni non fossero eletti un

nuovo Presidente e una nuova Giunta del Consiglio regionale, comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione entro 90 giorni di un nuovo Consiglio regionale.

3. 15. Nardini.

Al capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.

3. 9. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, sostituire le parole: disponga diversamente con le seguenti: non preveda l'elezione del presidente della giunta regionale a suffragio universale e diretto.

3. 18. Calderisi, Frattini, Garra, Valducci.

Al capoverso, terzo comma, sostituire la parola: diversamente con le seguenti: ed altra forma di governo

3. 3. Migliori, Armaroli.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: e lo scioglimento del Consiglio.

3. 17. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di cessazione della carica del presidente della giunta ovvero di scioglimento del consiglio con decreto del Presidente della Repubblica è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza del presi-

dente della giunta regionale e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del consiglio

3. 4. Moroni.

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: In caso di decadenza, approvazioni di mozione di sfiducia, dimissioni volontarie, rimozione, morte o impedimento permanente di singoli componenti della giunta lo statuto regionale indica le modalità di sostituzione.

3. 7. Moroni.

Al capoverso aggiungere, in fine, il seguente comma: Il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

3. 16. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 5389 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, l'elezione del presidente della giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali. A tale fine, per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi come candidati alla carica di presidente della giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato presidente della

giunta regionale il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. È altresì eletto consigliere il candidato alla carica di presidente della giunta regionale capolista della lista regionale che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella della lista del candidato proclamato presidente; è conseguentemente ridotto di una unità il numero di seggi spettanti al gruppo di liste provinciali collegate alla lista regionale interessata.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il presidente della giunta regionale nomina i componenti della giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del presidente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Moroni.

Sopprimerlo.

***4. 13.** Nardini.

Sopprimerlo.

***4. 6.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il conferimento della potestà statutaria disciplinata dall'articolo 123, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale ha effetto dal 1° luglio 2001.

4. 1. Garra.

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: A tal fine, per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di presidente della giunta regionale. Rimane ferma la presentazione delle liste regionali. È proclamato presidente della giunta regionale il candidato a tale carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quella del candidato proclamato eletto presidente.

4. 3. Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i capilista *aggiungere le seguenti:* all'uopo evidenziati come tali.

4. 5. Migliori, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i componenti della giunta non possono essere contemporaneamente consiglieri regionali.

4. 4. Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel caso in cui almeno un quarto dei consiglieri presenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, essa deve essere discussa entro sette giorni dalla sua presentazione. La mozione si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto; la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui, anche in presenza di dimissioni, di impedimento permanente o di morte del Presidente, oltre che nella fattispecie prevista dalla presente lettera *b*), entro 45 giorni non fossero eletti un nuovo presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio regionale, entro tre mesi si procede all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

4. 14. Nardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Fino al 30 giugno 2000 continua ad applicarsi l'articolo 123 della Costituzione nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. 23. Garra, Caldarsi, Frattini, Valducci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Agli organi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi in via transitoria gli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione nel testo precedente.

4. 24. Caldarsi, Frattini, Valducci.